

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 30/09/2020

FATTO

Il ricorrente afferma:

- di essere cointestatario (con clausola di pari facoltà di rimborso) di due buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di Lire 500.000 ciascuno, emessi nell'anno 1989;
- che, in data 18 gennaio 2020, l'intermediario resistente ha liquidato i suddetti titoli per la somma di Euro 2.863,99 ciascuno, somma inferiore a quella dovuta;
- che, infatti, il rendimento riconosciuto dall'intermediario non corrisponde a quanto previsto dalla tabella riprodotta sul retro del titolo;
- che, per il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, ovvero devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 129.075 per ciascun buono.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha affermato quanto segue:

- il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per i buoni fruttiferi oggetto di contenzioso, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;
- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento

di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;

- in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e sui buoni, modificati sul punto da apposito timbro correttivo;
- il timbro in questione, a prescindere dal punto esatto di apposizione, sostituisce in toto la stampigliatura originaria;
- il timbro non presenta l'indicazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno perché non previsto dal DM citato;
- la sentenza n. 3963/19 della Cassazione, SS.UU., è favorevole al resistente e negherebbe il legittimo affidamento per i buoni della serie Q/P;
- non sono applicabili i principi di cui alla Cass. SS.UU n. 13979/07, perché riguardano fattispecie diverse;
- esistono sentenze di merito favorevoli al resistente;
- con la Sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 173 del DPR 29/03/1973, n. 156, che prevedeva la possibilità di variare unilateralmente *in peius* il rendimento dei buoni.

L'intermediario chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: "I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"].

Se dunque - come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si veda in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) - la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, atteso che i buoni postali della serie "Q/P" di proprietà del ricorrente sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Questo Collegio, come in numerose precedenti occasioni (si veda fra tutte

Coll. Milano n. 5998/2016 e Coll. Torino 4876/2017), ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che "(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: "La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c. c.) come degli effetti (art. 1374 c. c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".

Ciò posto, si richiama altresì la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, che su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P" risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo i tassi di rendimento originariamente previsti, fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo applicabile e dedotti gli importi già percepiti dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA